

Articolo 1 – Denominazione e Disciplinamento

- 1) E' costituita la **“INTERNATIONAL ASSOCIATION MEDICAL DEVICES”** (Associazione Internazionale Dispositivi Medici), anche in forma abbreviata **“IASMED”**.
- 2) L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile italiano e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2 – Sede

- 1) L'associazione fissa la propria sede legale in Roma.
- 2) Il Trasferimento della sede legale viene effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.
- 3) L'associazione può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero al fine di raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 3 – Scopi

- 1) L'Associazione, che opera senza fini di lucro, è apartitica e aconfessionale ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, favorendo e promuovendo, a titolo esemplificativo e non esclusivo, i seguenti scopi:
 - sostenere la collaborazione fra le diverse figure professionali (operatori economici, aziende, personale medico, infermieristico, amministrativo, tecnico) che operano nel campo dei dispositivi medici, favorendo la valorizzazione delle capacità individuali e incentivando un continuo aggiornamento attraverso la proposizione di scambi internazionali;
 - collaborare con Aziende Produttrici e Distributrici per la divulgazione delle nuove tecnologie medicali a livello Nazionale e Internazionale;
 - collaborare con Ministeri Italiani ed Esteri, Enti Pubblici e Privati Italiani ed Esteri, Organismi Nazionali ed Internazionali, Istituzioni Accademiche e Scuole di Specializzazione, nonché altre Associazioni aventi finalità affini, fornendo assistenza, supporto operativo, consulenza e qualsiasi altra attività inerente il campo dei dispositivi medici e delle tecnologie sanitarie;
 - favorire l'attività di recupero di dispositivi medici, apparecchiature sanitarie, arredi, provenienti da Enti Pubblici e Privati, da Aziende Produttrici e Distributrici, per la riallocazione in Paesi economicamente svantaggiati e Strutture Sanitarie Nazionali e Internazionali, Comunità di Recupero, Centri di Volontariato, Centri di Accoglienza, etc;
 - favorire la formazione del personale locale nei Paesi in via di sviluppo o presso le Strutture Nazionali e Internazionali;
 - promuovere attività e manifestazioni, convegni, seminari, service meeting, favorendo pubblicazioni inerenti il campo delle tecnologie medicali, sia a livello nazionale che internazionale;

Articolo 4 – Soci

- 1) Il numero di soci è illimitato.
- 2) Sono previste due categorie di Soci: Soci Ordinari e Soci Sostenitori.
- 3) Entrambe le categorie sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo.
- 4) Sono ammessi come Soci Ordinari tutte le persone fisiche di maggiore età che operano nel campo dei dispositivi medici e/o sanitario residenti in Italia o all'Estero. La domanda di ammissione come Socio Ordinario, specificando il possesso della qualifica professionale di settore, va inoltrata al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità che il sodalizio si propone ed impegnandosi ad approvare e rispettare lo Statuto ed eventuali Regolamenti.
- 5) Sono ammessi come Soci Sostenitori, pur non possedendo i requisiti del Socio Ordinario, tutte le persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. I Soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
- 6) Il Consiglio Direttivo entro 30 gg. dalla ricezione delle domande di iscrizione, sia di Socio Ordinario che di Socio Sostenitore, decide in merito. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile.
- 7) La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o revoca, per morosità oltre due anni consecutivi, trasgressioni allo statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni dei vari organi sociali, per decisione del Consiglio Direttivo, nonché per qualsiasi azione contraria alla dignità e all'interesse sociale.
- 8) La radiazione non estingue eventuali debiti.
- 9) Il Socio espulso o dimissionario non avrà diritto al rimborso, nemmeno parziale, della quota associativa versata.
- 10) Il Socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri contro il procedimento di esclusione del Consiglio Direttivo entro venti giorni.

Articolo 5 – Organi Sociali

- 1) Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
 - i Vice Presidenti
 - il Segretario
 - i Responsabili di Area
 - Il Collegio dei Revisori
 - Il Collegio dei Probiviri
- 2) Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito fatte salve le spese sostenute.

Articolo 6 – L'Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
- 2) Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
- 3) L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
- 4) L'Assemblea dei Soci si riunisce straordinariamente qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno 1/3 degli Associati.
- 5) La Convocazione dell'Assemblea si effettua con un preavviso di 15 giorni per l'Assemblea Ordinaria, di 7 giorni per l'Assemblea Straordinaria.
- 6) L'avviso di convocazione deve indicare data, ora, luogo della prima convocazione e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
- 7) L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in modalità remota, tramite collegamento audio e/o video.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 9) L'Assemblea Ordinaria:
 - approva le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
 - elege il Consiglio Direttivo;
 - nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
 - approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale sottoposte dal Consiglio Direttivo
- 10) L'Assemblea Straordinaria:
 - modifica lo statuto
 - modifica eventuali regolamenti
 - provvede all'elezione dei nuovi organi sociali in caso di dimissioni anticipate della metà +1 dei membri del Consiglio Direttivo
 - decide sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione dell'eventuale patrimonio.
- 11) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto secondo le modalità fissate dal Presidente dell'Assemblea dei Soci a inizio seduta.
- 12) L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo coadiuvato dal Segretario dell'Associazione che provvede a riportare le relative delibere adottate in formato elettronico e/o cartaceo.
- 13) Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Articolo 7 –Il Consiglio Direttivo

1)Il Consiglio Direttivo è eletto da tutti i Soci che si trovano nelle condizioni di cui all'Art. 6 – comma 1.

2)Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri.

3)I membri del C.D. rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili se in regola.

4)Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente che, sentito il parere non vincolante degli altri consiglieri, nomina due Vice Presidenti e un Segretario.

5)Il Presidente, i due Vice Presidenti e il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.

6) Le funzioni di Tesoriere saranno affidate dal Consiglio Direttivo ad uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza.

7)Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza +1 dei suoi componenti.

8)Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti. Inoltre si riunisce quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri.

9) Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza.

10)Il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei Soci;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- stipula contratti e atti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- conferisce e revoca procure;
- adotta regolamenti per disciplinare le attività dell'associazione;
- attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- nomina, su proposta del Presidente, tra i soci ordinari, i Responsabili di Area;
- propone all'Assemblea dei Soci le modifiche dello Statuto;
- convoca l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria e straordinaria.

11) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12)Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

13)Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a due convocazioni consecutive, sarà considerato decaduto dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sua sostituzione nominando un socio ordinario che resterà in carica fino alla successiva elezione. Valida la sostituzione del consigliere in caso di dimissioni o altre eventuali cause.

14)Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo stesso ha facoltà di delegare i poteri al Presidente o ad uno dei suoi membri.

Articolo 8– Il Presidente

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale;
- 2) Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile;
- 3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo; esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione; firma la corrispondenza che impegna l'Associazione; nomina i Vice Presidenti e il Segretario; propone al C.D. la nomina dei soci per i Responsabili di Area;
- 4) Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo con la stessa maggioranza ottenuta per la sua elezione.
- 5) Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo e/o tra i Soci Ordinari.
- 6) Il Presidente, in caso di urgenza, può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella successiva riunione.
- 7) In caso di sua assenza o di impedimento dichiarato, è sostituito da uno dei Vice Presidenti o da altro membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – I Vice Presidenti

- 1) I Vice Presidenti assistono il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni secondo quanto disposto dal presente Statuto e sostituiscono, accordandosi tra di loro, il Presidente in caso di impedimento o assenza. In caso di disaccordo, sarà il Vice Presidente più anziano a sostituire il Presidente.

Articolo 10- Il Segretario

- 1) Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere, assiste alle adunanze degli organi dell'Associazione, redige i verbali, tiene aggiornato il libro dei soci, firma la corrispondenza che non comporta impegni per l'Associazione.

Articolo 11- Il Tesoriere

- 1) Le funzioni di Tesoriere, come specificato nell'art. 7 comma 6, saranno attribuite ad uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidenti, Segretario).
- 2) Il Tesoriere predispose lo schema di bilancio, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili; può compiere spese di modesta entità senza alcuna deliberazione in merito del Consiglio Direttivo, salvo l'approvazione del Presidente.

Articolo 12 – I Responsabili di Area

- 1) I Responsabili di Area sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i Soci Ordinari;
- 2) Ogni Responsabile di Area rappresenta l'Associazione nei confronti degli organi istituzionali locali e favorisce l'incontro tra i soci della propria area;
- 3) Ogni Responsabile di Area può partecipare agli incontri del Consiglio Direttivo su richiesta motivata dello stesso o su convocazione del Presidente;
- 4) Ogni iniziativa intrapresa dal Responsabile di Area deve essere approvata dal Presidente e, se necessario, sottoposta al Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Il Collegio dei Revisori

- 1) L'Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare tra i Soci Ordinari due Revisori dei Conti. Essi durano quattro anni e controllano la contabilità e i rendiconti dell'Associazione.
- 2) In caso di dimissioni di uno o entrambi i membri nominati, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione degli stessi.

Articolo 14- Il Collegio dei Probiviri

- 1) L'Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare tra i Soci Ordinari tre membri che andranno a formare il Collegio dei Probiviri.
- 2) I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni.
- 3) In caso di dimissioni di uno o più membri nominati, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione degli stessi.
- 4) Tutte le eventuali controversie tra le associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Articolo 15 – Patrimonio Sociale

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - quote sociali;
 - contributi, erogazioni, lasciti;
 - proventi dell'attività sociale;
 - proventi delle attività commerciali, di servizi e prestazioni in maniera marginale;
- 2) Vi è il divieto di distribuire utili agli associati anche in forma indiretta.

Articolo 16- Rendiconto Economico

- 1) Il Rendiconto Economico riguarda l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 17 – Scioglimento dell'Associazione

- 1) Lo scioglimento del sodalizio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2) L'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo che deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18- Legge applicabile

- 1) Per tutto quanto non espressamente disposto dallo statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.